

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il sig. [Omissis] impugnava l'avviso di accertamento n. [Omissis] ai fini IRPEF per l'anno 2005, con cui si recuperava una maggiore imposta complessiva pari a € 3.506,00, più € 1.216,00 a titolo di addizionali regionali, oltre a sanzioni, stante la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta summenzionato; ciò in conseguenza di accertati redditi corrisposti da società italiane al contribuente in virtù del suo impiego quale consigliere di amministrazione e sui quali le società stesse avevano già operato ritenute d'imposta parti al 30% del reddito ex art. 24, comma 1ter, DPR n. 600/1973.

L'attuale appellante lamentava l'illegittimità e l'infondatezza dell'avviso, stante il pieno assolvimento degli obblighi tributari in conseguenza al versamento della ritenuta d'imposta del 30%, applicabile ai soggetti non fiscalmente residenti in Italia. Il sig. [Omissis], infatti, affermava di non essere residente in Italia ai fini fiscali, bensì di avervi eletto il mero domicilio fiscale, necessario *ex lege* ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari conseguenti alla percezione di redditi in Italia. Il contribuente, infatti, affermava di dimorare stabilmente sin dal 1997 in Svizzera, paese in cui troverebbe luogo il centro dei suoi interessi economici (assieme alla Repubblica Ceca).

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate D. P. II di Milano chiedendo il rigetto del ricorso, avuto riguardo del domicilio fiscale eletto presso la città di Milano, nonché della mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, di un ben preciso e stabile centro di interessi fuori dall'Italia, così da poter ritenere il privato ancora fiscalmente residente nel nostro Paese.

La Commissione tributaria Provinciale di Milano respingeva il ricorso, condannando il contribuente anche al pagamento delle spese processuali, ritenendo pacifica la percezione dei redditi indicati dall'Ufficio, nonché la loro produzione in Italia, così da renderli pienamente assoggettabili all'ordinaria disciplina IRPEF.

Ha proposto appello il sig. [Omissis], lamentando la carenza di motivazione della pronuncia di primo grado, oltre all'errore materiale in cui sarebbero incorsi i giudici della CT.P. di Milano. La risoluzione della controversia sarebbe dovuta ruotare attorno alla residenza o meno ai fini fiscali in Italia del sig. [Omissis], sicché l'ampia documentazione prodotta avrebbe dimostrato la non sussistenza di detta residenza, così da ritenersi correttamente adempiuto qualsivoglia obbligo fiscale verso l'amministrazione tributaria italiana tramite le ritenute effettuate dalle società di cui il contribuente è consigliere di amministrazione, ex art. 24, comma 1 ter, DPR n. 600/1973.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate D. P. I. di Milano formulando le proprie controdeduzioni a sostegno della decisione dei Giudici di prime cure. Alla pubblica udienza tenutasi in data 5 novembre 2014 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti presenti e rappresentate in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione ritiene fondato e, pertanto, accoglie l'appello promosso dal sig. [Omissis], stante il pieno adempimento degli obblighi tributari gravanti in capo al contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria italiana, e avuto riguardo del conseguente errore materiale in cui si ritengono incorsi i giudici di prime cure nella definizione della presente controversia.

Come correttamente sostenuto dall'attuale appellante, la risoluzione della presente controversia ruota attorno alla sussistenza o meno della residenza ai fini fiscali del sig. [Omissis] in Italia. Qualora quest'ultimo si potesse ritenere ivi fiscalmente residente, allora troverebbe applicazione la disciplina "ordinaria" relativa all'Irpef, legittimando il recupero della maggiore imposta contestata dall'Ufficio; se, invece, il contribuente non dovesse ritenersi ivi fiscalmente residente,

il versamento delle ritenute da parte delle due società italiane (sostituti d'imposta) consentirebbe di affermare la piena regolarità della condotta del soggetto privato.

A fronte della produzione documentale, si ritiene integrata proprio quest'ultima ipotesi. Ad ogni modo, è in primo luogo bene chiarire e differenziare i concetti di residenza e domicilio fiscale, che in parte si rifanno, ma che ad ogni modo si distinguono, da quelli di residenza e domicilio ai fini civilistici.

Partendo da questi ultimi, e guardando all'art. 43 del codice civile, la residenza è il luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale e il domicilio è invece il luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Ai sensi dell'art. 2, TUIR., invece, "Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno, nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile."

Di talché, è considerato residente in Italia, chi per la maggior parte del periodo di imposta (l'anno solare) versi in almeno una delle summenzionate tre condizioni.

Ai sensi dell'art. 58 DPR. n. 600/1973, invece, *"Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato."*

Se, da una lato, la residenza rileva ai fini dell'assoggettabilità alla disciplina IRPEF, o ai fini della deroga alla disciplina "ordinaria", il domicilio fiscale rileva meramente ai fini dell'individuazione dell'amministrazione finanziaria territorialmente competente a ricevere le dichiarazioni e svolgere a l'attività di controllo e accertamento. Anche il soggetto non residente, che però percepisce un reddito nel territorio italiano, dovrà eleggere un domicilio fiscale nel nostro Paese. Il fatto che non sia residente acquista valore, come detto, ai fini dell'imposizione concreta, ossia, su tutti, in relazione *quantum* dovuto.

Guardando, infatti, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (quali possono essere quelli percepiti da un membro del consiglio di amministrazione di una società), *"in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento"* (art. 24, comma 1ter, DPR n. 600/1973).

Ciò chiarito, la dimostrazione che il sig. [Omissis] non possa considerarsi fiscalmente residente in Italia rende pienamente sufficienti i versamenti operati dalla [Omissis] e dalla [Omissis].

Prima di tutto si fa presente che l'elezione del domicilio fiscale presso la sede della società ultima citata non può essere considerata indice della residenza ai fini fiscali nel nostro territorio, in quanto normativamente prevista dal summenzionato art. 58 DPR n. 600/1973.

In secondo luogo, in relazione al 2005, non può ritenersi che il sig. [Omissis], per la maggior parte del periodo di imposta, fosse iscritto nelle anagrafi della popolazione residente o avesse nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Come documentalmente dimostrato, il privato si è cancellato dall'Anagrafe del Comune di Milano nel 1997, anno a partire dal quale risulta iscritto all'AIRE. D'altro canto, i certificati di domicilio prodotti (del Comune di Lugano e di quello di Magliaso), il libretto per stranieri rilasciato dalle autorità svizzere e l'ulteriore documentazione (assicurazione sanitaria, bollette di acqua luce e gas, polizza di previdenza...) dimostrano come il sig. [Omissis] possa considerarsi residente ai fini 20/5/2015 C.T. Reg. Milano 16.1.2015 n. 88/32/15 civilistici (ossia avente dimora abituale) al di fuori del territorio italiano. Scarsa rilevanza possono assumere le assai risalenti polizze assicurative prodotte quale prova contraria dall'amministrazione tributaria.

Allo stesso modo, il contratto di lavoro (fonte *ex sé* di un reddito maggiore rispetto a quello percepito in Italia), la documentazione fiscale e l'ulteriore documentazione prodotta possono ritenersi sufficienti a dimostrare come anche il domicilio, ossia la sede principale di affari ed interessi del privato, non possa collocarsi in Italia, ma quanto meno in Svizzera. Il tutto corroborato dall'assenza di qualsivoglia abitazione, di proprietà o in locazione, nonché di altro

immobile (o dimora alberghiera) presente sul territorio italiano e che possa ritenersi nelle disponibilità del sig. [Omissis]

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 1.000,00 (€ mille/00).

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento.

Condanna l'appellato Ufficio alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore del contribuente in complessivi € 1.000.00 (€ mille/00).